



COMUNICATO UFFICIALE N. 182 DEL 13 maggio 2026

Si pubblicano i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 13 maggio 2026

Pubblicato in Milano il 13 maggio 2026

IL PRESIDENTE
Paolo Bedin

" " " N. 75

SERIE BKT

Gare del 12 maggio 2026 – Turno preliminare play-off

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

Catanzaro-Avellino 3-0
Modena-Juve Stabia 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

182/497



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano - Italy T. +39 02 699101 r.a.
PEC legab@legalmail.it W. legab.it C.F. 97557110158 P.IVA 07112250969



a) SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del turno preliminare play-off i sostenitori delle Società **Avellino, Catanzaro, Juve Stabia e Modena** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. **CATANZARO** per avere suoi sostenitori, al 37° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (PRIMA SANZIONE)

CANCELLOTTI Tommaso (Avellino)

DE LUCA Manuel (Modena)

DIAKITE' Salim (Juve Stabia)

NADOR Folly Steven (Modena)

SERSANTI Alessandro (Modena)

c) ALLENATORI

AMMONITI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (PRIMA SANZIONE)

SOTTIL Andrea (Modena)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPN delle società.

Il Giudice Sportivo
avv. Emilio Battaglia

“ ” ”